Comune di Badia Polesine (RO) - Prot. num. 0019251 del 05-09-2022

COMUNE DI BADIA POLESINE

Provincia di Rovigo

Prot. assegnato in automatico dalla procedura

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA DEI TERMINI

Visti gli indirizzi per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni come individuati con deliberazione consiliare n. 26 del 24.06.2022;

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n. 485 del 20/07/2022 di approvazione dell'avviso pubblico per l'individuazione e la candidatura alla nomina dei n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Badia Polesine denominata "Casa del Sorriso";
- n. 588 del 05/09/2022 di riapertura dei termini di cui all'Avviso Pubblico sopra citato, prot. 15909 del 20.07.2022, pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dal 20.07.2022 fino al 31.08.2022;

IL SINDACO

Vista la necessità di procedere alla nomina dei cinque componenti del **Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Badia Polesine: "Casa del Sorriso"**

INVITA

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, ad inoltrare al Sindaco di Badia Polesine **entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022** la propria candidatura.

Requisiti per la nomina e la designazione:
a) requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale e assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, oltre che nel rispetto di quanto stabilito in merito dallo statuto dell'ente;
Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Casa del Sorriso:
"In ogni caso l'incarico di consigliere è incompatibile con la carica di:
– sindaco, consigliere ed assessore del Comune di Badia Polesine;
– presidente, consigliere ed assessore della Provincia, della Regione e degli altri Enti Locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa della Casa del Sorriso di Badia Polesine;
– direttore generale, direttore dei servizi sociali, direttore amministrativo e direttore sanitario dell'Azienda U.L.S.S. nel cui territorio ha sede l'I.P.A.B., nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali;
– dipendente di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle I.P.A.B. e dei soggetti di diritto privato, anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002, n.22 e s.m.i..

Si configura ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 6972/1890, anche per chi sia dipendente dell'I.P.A.B. o di strutture, appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari, operanti nel territorio dell'Azienda U.L.S.S. di competenza.
Non possono far parte del consiglio di amministrazione persone che siano tra loro consanguinee od affini sino al quarto grado di parentela, oppure consanguinei od affini con il personale amministrativo e dirigenziale dell'Istituto, pure sino al quarto grado".

b) comprovata competenza tecnica o amministrativa in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, per studi compiuti o per attività professionale svolta o per precedenti esperienze in analoghe funzioni presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti;
c) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado, non possono essere nominati rappresentanti del Comune, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

I nominati dovranno riferire periodicamente al Sindaco sull'attività svolta.

Comune di Badia Polesine (RO) - Prot. num. 0019251 del 05-09-2022

Si precisa che incorreranno nella revoca i Rappresentanti del Comune nominati presso Enti, Aziende ed Istituzioni:
a) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. tre sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti;
b) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale;
c) che verranno a trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
prima di pronunciare la revoca con provvedimento motivato, dovranno essere contestate le inadempienze o situazioni che la determinano, assegnando il termine di dieci giorni per le eventuali giustificazioni, sempre nel rispetto di quanto stabilito in merito dallo statuto dell'ente, azienda o istituzione.

Gli interessati dovranno compilare e firmare il modulo allegato al presente avviso, a cui andrà allegata fotocopia di un documento di identità valido.

Alla candidatura dovrà inoltre essere allegato un "Curriculum" comprovante la competenza tecnica o amministrativa in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, per studi compiuti o per attività professionale svolta o per precedenti esperienze in analoghe funzioni presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.

La richiesta compilata sul modulo allegato sub A), corredata di curriculum e fotocopia di documento di identità, potrà essere trasmessa:

- per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- oppure presentata a mano direttamente all'Ufficio protocollo del Comune;
- o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo e-mail: segreteria.comune.badiapolesine.ro@pecveneto.it**,** purché l'invio avvenga utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta certificata. La domanda di ammissione, anche se inoltrata a mezzo PEC dall'indirizzo di posta certificata del candidato, deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione.

Come termine di presentazione, nel primo caso (presentazione diretta o tramite corriere) vale il timbro dell'ufficio Protocollo, mentre per l'invio tramite PEC, quale termine di presentazione vale la data di spedizione della e-mail certificata.
La domanda spedita per mezzo raccomandata dovrà comunque pervenire entro il termine stabilito, pena l'esclusione dalla selezione.

Badia Polesine, 05/09/2022

Il Sindaco
F.to Giovanni Rossi

Comune di Badia Polesine (RO) - Prot. num. 0019251 del 05-09-2022

Al sig. Sindaco di
BADIA POLESINE

Oggetto: Candidatura alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Badia Polesine: "Casa del Sorriso".

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il .....

residente a .....

Via /P.zza ..... n. .....

presenta la propria candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Badia Polesine: "Casa del Sorriso".
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

di possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale e di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, oltre che nel rispetto di quanto stabilito in merito dallo statuto dell'ente, azienda o istituzione.

In particolare:
- l'insussistenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 235/2012:
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunita' montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura

di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- l'insussistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 60 del D. Lgs. 267/2000:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) (...);
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione;

- l'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 267/2000;
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comu-ne, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a

Comune di Badia Polesine (RO) - Prot. num. 0019251 del 05-09-2022

decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

- l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:
ai fini delle cause di inconferibilità:

- ❑ di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  *"1. A coloro che siano stati condannati, **anche con sentenza non passata in giudicato**, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:*
  a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
  (lettera così modificata dall''art. 1 della legge n. 35 del 2022)
  b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
  d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale".

- ❑ di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  *"2. A coloro che **nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio** della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro **che nell'anno precedente** abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati **presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato** in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:*
  a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
  b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
  c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
  d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione".

  (Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.)

ai fini delle cause di incompatibilità:

Comune di Badia Polesine (RO) - Prot. num. 0019251 del 05-09-2022

Comune di Badia Polesine (RO) - Prot. num. 0019251 del 05-09-2022

- ❑ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  "2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di ***amministratore di ente pubblico di livello regionale*** *sono incompatibili:*

  a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

  b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

  c) con la carica di presidente e ***amministratore delegato di un ente di diritto privato*** *in controllo pubblico da parte della regione".*

- ❑ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  "3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

  a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

  b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

  c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

- ❑ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  "1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".

- ❑ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  "3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

  a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

  b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

  c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione".

- ❑ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  "4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

  a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

  b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

  c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

Comune di Badia Polesine (RO) - Prot. num. 0019251 del 05-09-2022

- ❑ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  "2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

  a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

  b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

  c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione".

- ❑ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  "3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione".

- ❑ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

  "2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

  a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

  b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

  c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

Allega:

1. **fotocopia di documento di identità valido**;
2. **"Curriculum"** comprovante la competenza tecnica o amministrativa in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, per studi compiuti o per attività professionale svolta o per precedenti esperienze in analoghe funzioni presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.

Trattamento dati personali:

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

……..

Luogo e data

Il dichiarante

……..…….